Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta

Modifica del 26 giugno 2002

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993[1] sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice

L'appendice è modificata conformemente alla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

26 giugno 2002

Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger

[1] RS **642.118.1**

Appendice
(art. 3)

Le deduzioni forfettarie secondo l'articolo 3 ammontano a:

Deduzione forfettaria per		Anno di calcolo		
		2001 Fr.	2002 Fr.	2003 Fr.
Spese di trasporto del veicolo privato (art. 5 cpv. 3)				
– bicicletta, ciclomotore, motoleggera[2]	l'anno	700.—	700.—	700.—
– motocicletta[3]	il km[4]	–.40	–.40	–.40
– automobile	il km[5]	–.65	–.65	–.65
Spese supplementari per pasti				
a. *Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno* (art. 6 cpv. 1 e 2)				
– deduzione intera	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno	14.—	14.—	14.—
	l'anno	3000.—	3000.—	3000.—
– mezza deduzione	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno	7.—	7.—	7.—
	l'anno	1500.—	1500.—	1500.—
b. *Per soggiorno fuori domicilio* (art. 9 cpv. 2)				
– deduzione intera	al giorno	28.—	28.—	28.—
	l'anno	6000.—	6000.—	6000.—
– deduzione parziale[6]	al giorno	21.—	21.—	21.—
	l'anno	4500.—	4500.—	4500.—
Altre spese professionali (art. 7 cpv. 1)				
	3 % del salario netto, minimo l'anno	1900.—	1900.—	1900.—
	massimo l'anno	3800.—	3800.—	3800.—
Professione accessoria occasionale (art. 10)				
	20 % del reddito netto, minimo l'anno	700.—	700.—	700.—
	massimo l'anno	2200.—	2200.—	2200.—

2 Cilindrata fino a 50 cm^3, targa di controllo su fondo giallo.
3 Cilindrata oltre 50 cm^3, targa di controllo su fondo bianco.
4 È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).
5 È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).
6 La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.